

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ““A.N.F.T.” – Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento già Funzionari Giuridico-Pedagogici

### ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto dell' art. 36 e segg. del Codice Civile l'Associazione denominata:

“A.N.F.T.” – Associazione Nazionale Funzionari del Trattamento già Funzionari Giuridico-Pedagogici – con sede legale in via Borremans n. 17/B, nel Comune di Caltanissetta -  
Sede operativa via del Segugio n. 24 Palermo -

Il trasferimento della sede legale e della sede operativa non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - (Scopo sociale)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato ed ha come oggetto sociale la **tutela di interessi di categoria e dei singoli associati, afferenti il profilo professionale di Funzionario Giuridico-Pedagogico nonché le problematiche insorte sul luogo di lavoro** e primo tra tutti gli scopi la **rivendicazione del riconoscimento della specificità del ruolo e dei compiti del Funzionario Giuridico-Pedagogico nell'Esecuzione Penale, al fine di restituire *effettività alla funzione rieducativa della pena attraverso una efficace armonizzazione ed opportuno temperamento, nel percorso intramurario del reo, delle esigenze di risocializzazione e di quelle di sicurezza.***

Le finalità che si propone sono in particolare:

- A)** *Riconoscimento ai Funzionari Giuridico-Pedagogici, di trattamento giuridico ed economico adeguato al ruolo ed alle conseguenti responsabilità, rischi e compiti afferenti al ruolo stesso; riconoscimento della qualità “lavoro usurante”;*
- B)** *Maturazione di un senso di comune appartenenza che consenta una piena espressione e valorizzazione di un contributo specialistico da parte delle diverse figure che perseguono direttamente la mission istituzionale (Funzionari Giur.-Pedag. e Personale di Polizia Penitenziaria) e, quindi, superamento dell'attuale assetto organizzativo dicotomico dei profili professionali che non ha consentito finora l'armonizzazione delle istanze coinvolte nell'esecuzione della pena;*
- C)** *Perseguimento da parte di tutti gli operatori penitenziari di un'unica mission (inclusione sociale del reo);*
- D)** *L'associazione inoltre, nell'intento di voler restituire effettività alla funzione rieducativa della pena, si propone di promuovere un maggior dibattito su tutte le tematiche penitenziarie, sviluppando, a tal riguardo, una interlocuzione proficua con tutti i soggetti che, a vario titolo - politico, amministrativo e sociale - intervengono nell'evoluzione del sistema penitenziario italiano.*
- E)** *A tal riguardo, l'Associazione intende confrontare le proprie proposte anche con le realtà esistenti nei Paesi europei onde addivenire, nel tempo, ad un ordinamento penitenziario che si il più possibile omogeneo all'interno della Comunità Europea, sia rispetto alle finalità da conseguire che al trattamento giuridico – economico degli operatori penitenziari coinvolti.*

La specificità del profilo professionale sopra citata e la restituzione di effettività alla funzione rieducativa della pena si ritiene raggiungibile attraverso lo strumento seguente:

a) Creazione, nell'ambito dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria già istituiti con il D.Lgs n. 162 del 2010, di un apposito Ruolo Tecnico per i Funzionari Giuridico-Pedagogici, con un vertice all'interno di ogni Istituto penitenziario, responsabile dell'Area Giuridico-Pedagogica, gerarchicamente subordinato al solo Direttore di Istituto e con compiti di organizzazione dell' Area e di coordinamento dei Funzionari Giuridico-Pedagogici, ferma restando l'autonomia tecnica spettante ad ogni singolo funzionario.

Si formula in questa sede, quale mera ipotesi di denominazione, “**ruolo dei direttori del trattamento**”. Nell'ambito della piattaforma rivendicativa che sarà elaborata dal Consiglio Direttivo verrà delineata altresì una ipotesi di articolazione interna del ruolo tecnico citato.

b) Allineamento economico e giuridico rispetto ai Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria (commissari penitenziari), compresa la progressione in carriera.

**In caso di insussistenza delle condizioni per il conseguimento dei « ruoli tecnici », al fine di ottenere il riconoscimento della specificità del ruolo e dei compiti del funzionario Giuridico-Pedagogico, si procederà alla individuazione e valutazione di ipotesi alternative.**

### **ART. 3 - (Componenti)**

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i Funzionari Giuridico-Pedagogici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria che comunque condividono gli scopi e accettano il presente statuto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. L'ammissione a componente è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. I componenti hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente e legittimamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I componenti devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il componente può recedere dall'associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.  
*Contro la decisione del Consiglio è ammesso appello entro 30 gg. all'Assemblea.*  
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei componenti,
  - Consiglio direttivo,
  - Presidente,
  - Il collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i componenti dell'Associazione.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 - (Validità Assemblee)**

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche a mezzo di piattaforma web, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci.
4. La prima riunione dell'assemblea è prevista entro 3 mesi dalla stipulazione dell'atto costitutivo ed avrà quale ordine del giorno l'elezione dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il consiglio direttivo è composto da 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. La prima composizione (provvisoria) del consiglio inizialmente è rimessa tuttavia alla scelta dei soli soci costituenti ed è riportata nell'atto costitutivo.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente, anche a mezzo di piattaforma web, la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base di un mandato fiduciario dell'assemblea, nell'ambito delle linee programmatiche stabilite da quest'ultima.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere immediatamente rieletti.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 – (Collegio dei Probiviri)**

Il collegio dei probiviri si pronuncia per la risoluzione di conflittualità interne tra gli organi della stessa Associazione o tra l'associazione e i suoi soci ed è composto da tre membri.

Alla prima riunione l'assemblea procederà alla nomina degli stessi.

Il mandato dura 3 anni ed i componenti non sono immediatamente rieleggibili.

E' incompatibile la carica di componente del collegio e quella di consigliere del consiglio direttivo.

#### **ART. 14 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote di iscrizione, fissate in euro 10,00 e da eventuali altre quote associative, periodiche oppure no, che il consiglio direttivo potrà deliberare - Da eventuali altri contributi degli associati - da contributi di terzi che intendano supportare il perseguimento degli scopi dell'associazione.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, partecipanti e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. Tutte le entrate dell'associazione sono annotate in un registro aggiornato a cura del Presidente.

#### **ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni componente.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di ogni anno solare.

#### **ART. 16- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

#### **ART. 17 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.